



## NUOVO REGIME FORFETARIO 2016

L'art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 ha introdotto la disciplina del regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti, oggetto di alcune modifiche ad opera dell'art. 1, commi da 53 a 55, ddl Finanziaria 2016.

### TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ

Codice attività ATECO 2007	Settore	Limiti compensi		Coeff. redditività
		Vigenti	Nuovi	
(10 – 11)	Industrie alimentari e delle bevande	35.000	45.000	40%
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40.000	50.000	40%
47.81	Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	30.000	40.000	40%
47.82 – 47.89	Commercio ambulante di altri prodotti	20.000	30.000	54%
(41 – 42 – 43) – (68)	Costruzioni e attività immobiliari	15.000	25.000	86%
46.1	Intermediari del commercio	15.000	25.000	62%
(55 – 56)	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40.000	50.000	40%
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	15.000	30.000	78%
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	Altre attività economiche	20.000	30.000	67%

Il regime in esame è un **regime naturale**, applicabile anche ai soggetti già in attività; è comunque consentita **l'opzione per l'applicazione del regime ordinario** con vincolo minimo triennale. A decorrere dall'1.1.2016 il regime dei minimi è soppresso. Lo stesso resta comunque in vigore fino alla relativa scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall'inizio attività o al compimento del 35° anno di età, sia per coloro che già lo applicavano, sia per coloro che, avendone i requisiti, iniziano l'attività entro la fine del 2015.



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.  
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

**CONSULENZA** Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  
**ELABORAZIONE** Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

## REQUISITI DI ACCESSO

**Ricavi conseguiti / compensi percepiti, ragguagliati ad anno**, non superiori a quelli individuati nell'apposita Tabella in relazione all'attività esercitata in base al codice attività.

**Spese sostenute per l'impiego di lavoratori** non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR.

**Costo complessivo dei beni strumentali al 31.12**, al lordo dell'ammortamento, **non superiore ad € 20.000**. Al fine del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovettura, telefono cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione / comodato si considera il valore normale. Per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dalla società concedente. Non rilevano gli immobili.

In caso di **inizio dell'attività** si ritiene possibile utilizzare il regime forfetario a prescindere dai ricavi / compensi percepiti nell'anno di inizio.

Per i soggetti **già in attività** le condizioni di accesso dal 2016 vanno verificate nel 2015 e successivamente anno per anno.

Inoltre, per il regime in esame **non è previsto alcun limite di durata**, salvo il superamento dei predetti limiti.

## ESCLUSIONI PER I SOGGETTI CHE

Si avvalgono di **regimi speciali** ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;

**non sono residenti**. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

**contemporaneamente** all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti**;

**nell'anno precedente** hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) **eccedenti € 30.000**: la condizione deve essere verificata nell'anno precedente; la condizione in esame **non va verificata nel caso in cui il rapporto di lavoro è cessato**.

---

I soggetti che intraprendono una **nuova attività per i primi 5 anni** beneficiano dell'aliquota dell'imposta sostitutiva **in misura pari al 5%** (in luogo del 15%).

Per beneficiare dell'**aliquota ridotta** è necessaria la sussistenza dei **seguenti requisiti**, analoghi a quelli stabiliti per il regime dei minimi:

il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;

l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;

qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.

In merito al regime previdenziale, il reddito forfetario costituisce **base imponibile ai fini previdenziali** sul quale **va applicata la contribuzione ridotta del 35%**.



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.  
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

**CONSULENZA** Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  
**ELABORAZIONE** Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

## CARATTERISTICHE DEL REGIME

- esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
- non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
- esonero dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
- non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi / compensi;
- non assunzione della qualifica di sostituto d'imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte);
- esclusione dall'IRAP;
- esclusione dall'applicazione degli studi di settore / parametri;
- reddito forfetario, irrilevanza dei costi / spese;
- limitatamente alle imprese, ai fini previdenziali contribuzione ridotta del 35%;
- imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell'IRPEF.

## VANTAGGI E SVANTAGGI

Ai fini IVA il contribuente forfetario non addebita IVA e non detrae l'IVA a credito sugli acquisti.

E' **conveniente** per un'attività effettuata prevalentemente con **consumatori finali**. Infatti, il contribuente forfetario è probabile che tenda a mantenere fermo il prezzo dei beni / servizi, recuperando come maggiore ricavo / compenso l'importo corrispondente all'IVA a debito nel regime ordinario.

E' **uno svantaggio** per i contribuenti che **operano con altri soggetti passivi IVA** in quanto il contribuente forfetario perde l'IVA assolta sugli acquisti.

Considerato che la percentuale di costi forfetariamente riconosciuta è variabile in relazione all'attività economica, per ciascuna posizione va verificata l'incidenza dei costi effettivi e confrontata con la percentuale forfetaria.

Si deve tener conto che l'aliquota IRPEF effettiva non corrisponde a quella nominale applicata in quanto l'imposta netta è influenzata dalla specifica detrazione d'imposta spettante per i possessori di redditi d'impresa / lavoro autonomo.

Per i soli imprenditori iscritti alla Gestione IVS in caso di applicazione del regime forfetario si ha la possibilità del pagamento dei contributi previdenziali sul reddito in misura ridotta.

Ulteriori vantaggi:

- non assoggettamento agli studi di settore;
- esclusione dall'IRAP;
- esclusione dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
- esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- esonero dagli adempimenti dei sostituti d'imposta.

**Dicitura** da indicare in fattura per chi adotta tale regime:

*Operazione in franchigia da IVA. Operazione effettuata ai sensi dell'art.1 commi da 54 a 89 Legge 190/2014 - Regime forfetario.*

Per i professionisti a quanto sopra si aggiunga:

*Si richiede la non applicazione della ritenuta d'acconto ai sensi della Legge 190 del 23/12/2014 art. 1 comma 67.*



Di seguito si propongono 2 esempi di calcolo del regime e il relativo confronto con il regime ordinario.

Esempio: Attività di **commercio al dettaglio**, soglia ricavi € 50.000, 40% forfait.

Si suppone che l'impresa abbia un fatturato pari ad € 42.000, costi inerenti l'attività e deducibili per € 20.000.

Imposte dirette		IVA	
Ricavi	42.000	IVA a debito	4.200
Costi	20.000	IVA a credito	2.000
Altri redditi	0	IVA dovuta	2.200
Contributi previdenziali	5.014		
Contributi previdenziali regime agevolato	2.738		
Oneri detraibili (19%)	0		
Aliquota addizionale regionale	1,23%		
Aliquota addizionale comunale	0,5%		
	Regime ordinario	Regime forfetario	Differenza
Reddito d'impresa	22.000 (42.000 – 20.000)	15.742 (46.200 x 40% – 2.738)	
Altri redditi	0	0	
Reddito complessivo	22.000		
Oneri deducibili	5.014		
Reddito imponibile	16.986		
IRPEF lorda	3.986		
Detrazione reddito d'impresa	725		
Detrazione oneri 19%	0		
IRPEF netta	3.261		
Addizionali IRPEF (1,23%+0,5%)	293		
IRAP	0		
Imposta sostitutiva 15%		2.361	
<b>Totale imposte dirette (A)</b>	<b>3.554</b>	<b>2.361</b>	<b>(A) 1.193</b>
IVA vendite incamerata		4.200	
Indetraibilità IVA acquisti		2.000	
<b>IVA netta incamerata (B)</b>		<b>2.200</b>	<b>(B) + 2.200</b>
<b>Contributi previdenziali (C)</b>	<b>5.014</b>	<b>2.738</b>	<b>(C) + 2.276</b>
		Totale (A+B+C)	<b>+ 5.669</b>

Regime forfetario più conveniente.



Esempio: Attività di **professionista**, soglia compensi € 30.000, 78% forfait.

Si suppone che il professionista fatturi compensi per € 24.000 e abbia spese inerenti l'attività e deducibili per € 4.000.

Imposte dirette		IVA	
Compensi	24.000	IVA a debito	5.280
Spese	4.000	IVA a credito	500
Altri redditi	0	IVA dovuta	4.780
Contributi previdenziali	2.500		
Oneri detraibili (19%)	0		
Aliquota addizionale regionale	1,23%		
Aliquota addizionale comunale	0,5%		
	<b>Regime ordinario</b>	<b>Regime forfetario</b>	<b>Differenza</b>
Reddito lavoro autonomo	20.000 (24.000 - 4.000)	20.338 (29.280 x 78% - 2.500)	
Altri redditi	0	0	
Reddito complessivo	20.000		
Oneri deducibili	2.500		
Reddito imponibile	17.500		
IRPEF lorda	4.125		
Detrazione lavoro autonomo	770		
Detrazione oneri 19%	0		
IRPEF netta	3.355		
Addiz. IRPEF (1,23% + 0,5%)	303		
IRAP	0		
Imposta sostitutiva 15%		3.051	
<b>Totale imposte dirette (A)</b>	<b>3.658</b>	<b>3.051</b>	<b>(A) + 607</b>
IVA vendite incamerata		5.280	
Indetraibilità IVA acquisti		500	
<b>IVA netta incamerata (B)</b>		<b>4.780</b>	<b>(B) + 4.780</b>
		Totale (A+B)	<b>+ 5.387</b>

Regime forfetario più conveniente.